



PROVINCIA DI PESCARA

REGOLAMENTO PER IL RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PESCARA DA PARTE DEI COMUNI E/O DEI SOGGETTI GESTORI DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO SULLA TASSA/TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.

INDICE

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Comunicazioni preventive alla Provincia
- Art. 4 Comunicazione della Provincia
- Art. 5 Modalità di versamento
- Art. 6 Commissioni
- Art. 7 Rendicontazione annuale dei versamenti
- Art. 8 Verifiche e controlli

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:
 - per **Tributo provinciale** il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 - per **T.A.R.S.U.** la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 58 e seguenti del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
 - per **T.I.A.** la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49, primo comma, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - per **Provincia**, la Provincia di Pescara, con sede a Pescara, Piazza Italia, n. 30;
 - per **Comuni**, ciascuno dei Comuni della Provincia di Pescara, con sede presso le rispettive residenze municipali;
 - per **Soggetto gestore**, ciascuno dei soggetti cui i Comuni affidano la gestione della Tariffa di igiene ambientale diversi dai Concessionari;
 - per **Soggetti passivi**, i **Comuni** ed i **Soggetti gestori** di cui sopra.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità operative di riversamento alla Provincia **del Tributo provinciale** applicato sulla TASSA/TARIFFA e si applica ai Comuni, se gestiscono tale attività in proprio, ovvero al Soggetto gestore.

Articolo 3

Comunicazioni preventive alla Provincia

1. Nel caso di applicazione della T.I.A., i Soggetti passivi, entro il 30 settembre di ogni anno, ovvero entro il termine utile per la presentazione del bilancio di previsione, inoltrano alla Provincia il piano finanziario dell'anno successivo di cui all'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, distintamente per ogni Comune per il quale riscuotono la T.I.A.;
2. Nel caso di applicazione della T.A.R.S.U., i Soggetti passivi provvedono a comunicare entro due mesi i ruoli TARSU emessi e l'importo di competenza della Provincia compilando apposita modulistica predisposta dalla Provincia.

Articolo 4

Comunicazione della Provincia

1. La Provincia si impegna a comunicare ai Soggetti passivi la fissazione dell'aliquota del Tributo provinciale dell'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero, se diverso, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;
2. In caso di mancata comunicazione, si applica la misura del Tributo provinciale fissata per l'anno precedente, così come prevede il comma 3 dell'articolo 19 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
3. La Provincia si impegna a comunicare ai Soggetti passivi il numero di conto corrente di tesoreria ove effettuare i versamenti, nonché le sue eventuali variazioni;
4. I Comuni si impegnano a comunicare alla Provincia ogni eventuale variazione sulla gestione della TARSU/ T.I.A. entro sessanta giorni dalle modifiche poste in essere.

Articolo 5

Modalità di versamento

1. Entro due mesi dal termine di ogni trimestre, i Soggetti passivi provvedono al versamento alla Provincia, delle somme riscosse quale Tributo provinciale, contestualmente alla TARSU/T.I.A., tenendo conto degli eventuali rimborsi effettuati al contribuente. Nel caso in cui tale giorno cadesse di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno non festivo successivo;
2. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali a partire dal giorno successivo a quello di scadenza sopra indicato;
3. I Soggetti passivi possono rinviare al trimestre successivo il versamento di cui sopra se l'importo da versare alla Provincia è inferiore ad € 1.000,00.= (mille/00) per ogni Comune.

Articolo 6

Commissioni

1. Ai Soggetti passivi spetta una commissione d'incasso, stabilita dal comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs 504/92, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), IVA compresa, se ed in quanto dovuta, delle somme riscosse da versare alla Provincia, senza importi minimi e massimi.

Articolo 7
Rendicontazione annuale dei versamenti

1. I Soggetti passivi, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, presentano alla Provincia un rendiconto annuale dei versamenti effettuati, compilando apposita modulistica predisposta dalla Provincia, idonea per una verifica sulla corrispondenza delle somme riversate alla Provincia a titolo di Tributo provinciale per l'anno precedente.

Articolo 8
Verifiche e controlli

1. La Provincia può disporre verifiche presso i Soggetti passivi entro cinque anni dalla data di riscossione del Tributo ambientale;
2. La Provincia può chiedere ai Soggetti passivi ogni documentazione necessaria alla verifica delle somme di propria competenza.